

Sono stati illustrati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni, i riferimenti retributivi per procedere alla riliquidazione delle rendite per infortunio e malattie professionali nel settore industriale, marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal primo Luglio 2014. A tal fine, l'Istituto assicuratore invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio (moduli 170/I e 171/I).

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è pari a 76,97 euro, mentre i limiti retributivi minimi e massimi, da assumere per il calcolo delle rendite, ammontano rispettivamente a 16.163,70 euro 30.018,30 euro. Quanto al settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per i lavoratori subordinati a tempo determinato è pari a euro 24.394,60, mentre per quelli a tempo indeterminato i limiti minimi e massimi sono identici a quelli del settore industriale. La retribuzione annua di riferimento per i lavoratori autonomi è invece di euro 16.163,70, lo stesso valore previsto per gli infortuni in ambito domestico. Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2014 la retribuzione convenzionale è di euro 59.943,38. Per quanto concerne il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di copertura e di macchina e altri ufficiali, i cui importi annui massimi si attestano rispettivamente a 42.226,35 euro, 36.622,33 euro e 33.320,31 euro.

Per quanto concerne l'assegno una tantum per i superstiti, nel settore industriale e agricolo l'importo è fissato a euro 2.132,45. Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, invece, l'importo dell'assegno è rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 secondo le seguenti percentuali: 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti, 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti, 1/6 negli altri casi.

Con riferimento all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, la retribuzione giornaliera minima è pari a 42,33 euro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, e 47,58 euro per i lavoratori autonomi.